



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Scuola di Giurisprudenza

LA PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole;
- VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche e in particolare l'art. 19-*bis*, comma 3;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3, del Regolamento per le elezioni studentesche il voto viene espresso con modalità telematica, in presenza o a distanza, secondo la disciplina individuata nel decreto di indizione delle elezioni;
- VISTO il Decreto rettorale n. 712, prot. n. 135853 del 19 giugno 2025 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti, per il biennio 2025/2027, nei Consigli di Dipartimento dell'Università degli Studi di Firenze e il Decreto rettorale n. 487, prot. n. 88857 dell'8 aprile 2026 di nomina dei rappresentanti degli studenti per lo scorcio di mandato per il biennio 2025/2027 a seguito di una tornata di elezioni suppletive e i successivi decreti di sostituzione dei rappresentanti degli studenti dimissionari e decaduti;
- VISTI i decreti dei Presidenti delle Scuole di Ateneo con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti eletti, per il biennio 2025/2027 e per lo scorcio di mandato per il medesimo biennio a seguito di una tornata di elezioni suppletive, nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Corso di studio e di Scuole di Specializzazione;
- PRESO ATTO che, anche a seguito della suddetta tornata di elezioni suppletive svolte nel mese di marzo 2026, un consistente numero di Consigli di Corso di studio e di Dipartimento sono rimasti privi della rappresentanza studentesca o con un numero di rappresentanti degli studenti inferiore a quello previsto;
- VISTO quanto previsto dall'art. 19-*bis*, comma 3, ai sensi del quale *“Nel caso in cui, anche a seguito delle elezioni suppletive, un Consiglio di Corso di studio risulti ancora privo di rappresentanti degli studenti o con un numero di rappresentanti inferiore a quello previsto dal presente Regolamento, con delibera del Consiglio di corso di studio è individuata la procedura elettiva nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo.”*
- PRESO ATTO che il numero di corsi di studio e consigli di dipartimento che attualmente risultano carenti di rappresentanti è particolarmente elevato e che procedere a singole elezioni con procedure potenzialmente diverse da parte di ogni singolo corso di studio sarebbe gravoso sia sotto il profilo organizzativo, che sul piano dell'efficacia ed economicità delle procedure;
- RITENUTO OPPORTUNO, quindi, procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19-*bis*, in maniera omogenea per tutti i corsi di studio attivando una procedura unica con elezioni in un giorno determinato per tutti i corsi di studio, con gestione delle fasi di voto da parte dell'Amministrazione Centrale, in collaborazione con le Scuole e i Corsi di studio anche ai fini di una più ampia partecipazione al voto;
- VISTO il Decreto rettorale n. 1233, prot. n. 237817 del 23 settembre 2026 di indizione delle elezioni dei rappresentati degli studenti nei Consigli di Dipartimento;
- VISTI i dati relativi agli studenti iscritti ai vari Corsi di studio coordinati dalla Scuola,



DECRETA

Art. 1 – Indizione

Sono indette **per martedì 20 ottobre 2026** le elezioni di:

- 1) n. 4 studenti nel Consiglio di Corso di Studio in Scienze dei servizi giuridici (cod. corso B311)
- 2) n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di Studio in Giurisprudenza italiana e francese (cod. corso B345)
- 3) n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di Studio in Diritto per le sostenibilità e la sicurezza (cod. corso B433), **di cui 1 anche al fine di coprire un posto nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG)**

Art. 2 – Disposizioni generali per l'elettorato

1. Alla elezione degli studenti nei Consigli di Corso di studio partecipano tutti gli studenti iscritti ai medesimi Corsi, come individuati nell'articolo che segue

Art. 3 – Disposizioni particolari per l'elettorato

1. Alla elezione dei rappresentanti degli studenti:

1) nel CCS (cod. corso B311) Scienze dei Servizi Giuridici partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

- (B006) Scienze dei Servizi Giuridici
- (0327) Scienze dei Servizi Giuridici
- (0326) Scienze Giuridiche
- (0502) Scienze Giuridiche: doppia laurea italo-spagnola
- (B311) Scienze dei Servizi Giuridici

2) nel CCS (cod. corso B345) Giurisprudenza italiana e francese partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

- (B250) Giurisprudenza italiana e francese
- (B227) Giurisprudenza italiana e francese
- (B197) Giurisprudenza italiana e francese
- (0876) Giurisprudenza italo-francese
- (132) Scienze Giuridiche: doppia laurea italo-francese
- (B345) Giurisprudenza italiana e francese



3) nel CCS (cod. corso B433) Diritto per le sostenibilità e la sicurezza partecipano gli studenti iscritti al Corso:

(B256) Diritto per le sostenibilità e la sicurezza

(B386) Diritto per le sostenibilità e la sicurezza

(B433) Diritto per le sostenibilità e la sicurezza

Art. 4 -Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2025/2026 e gli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione all'anno accademico 2026/2027.
2. Ai fini della presente tornata elettorale per studente regolarmente iscritto è da intendersi lo studente iscritto all'anno accademico 2025/2026 o all'anno accademico 2026/2027, qualora abbia pagato la prima rata delle tasse universitarie o lo studente iscritto con esonero dalle tasse.
3. Possono essere eletti gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultano regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, e per la prima volta, all'Università degli Studi di Firenze. Si intendono iscritti non oltre il primo anno fuori corso gli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studio, incrementata di uno.
4. Le elezioni si svolgono **mediante la presentazione di candidature singole** ai sensi di quanto previsto dall'art. 19-*bis*, comma 2, del Regolamento per le elezioni studentesche. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti al corso sono eleggibili e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati sono eleggibili anche gli altri studenti iscritti al corso; sono eletti, primariamente i candidati che hanno presentato espressa candidatura, e successivamente coloro che, tra gli altri eleggibili, riportano il maggior numero di voti.

Art. 5 – Piattaforma di voto

1. La procedura elettorale si svolge mediante voto elettronico a distanza ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento per le elezioni studentesche.
2. La procedura telematica con espressione del voto a distanza si svolge tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di personalità ed eguaglianza, libertà e segretezza.
3. Al termine delle votazioni la Commissione chiude le votazioni e avvia lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto vengono automaticamente de-crittografati e il sistema produce un report immediato dei risultati in formato non modificabile che viene certificato dal sistema. La Commissione procede, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.



Art. 6 – Candidature

1. La presentazione delle **candidature singole** per i Consigli di Corso di studio può essere effettuata, inviando il modulo (ALLEGATO A), compilato e debitamente sottoscritto, all'indirizzo e-mail: affari.istituzionali@unifi.it **entro le ore 13:00 del giorno 5 ottobre 2026**.
2. Le candidature conformi ai requisiti prescritti sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Art. 7 – Modalità di voto

1. Le elezioni si svolgono con modalità telematica, con espressione del voto a distanza secondo quanto prescritto dall'art. 5.
2. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 8 – Commissione elettorale centrale e Commissione di seggio

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per le elezioni studentesche, è costituito un seggio elettorale telematico con sede fisica.
2. La sede fisica della Commissione di seggio viene indicata nel Decreto rettorale di costituzione della Commissione medesima, pubblicato sul sito web di Ateneo dedicato alle elezioni delle rappresentanze studentesche.
3. Il seggio elettorale telematico, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per le elezioni studentesche, resta aperto per le votazioni **il 20 ottobre 2026 dalle ore 9:00 alle ore 18:00**.

Art. 9 – Validità delle votazioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei vari organi, se il numero dei votanti non supera il dieci per cento del numero degli elettori per ogni singola votazione, sono comunque valide, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono fino a tre e di due eletti negli altri casi.

Art. 10 – Nomina degli eletti

1. Alla nomina degli studenti eletti provvede il Presidente della Scuola; gli eletti in ciascun organo durano in carica per lo scorcio di mandato per il biennio 2025/2027 e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina e comunque fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche.

Art. 11 Riduzione dei termini

Ai sensi dell'art. 19-*bis*, comma 2, del Regolamento per le elezioni studentesche tutti i termini previsti per la presente procedura dal regolamento sono ridotti della metà.



Art. 12 – Durata in carico degli eletti e surrogazioni

1. Dell'esito delle votazioni viene data pubblicità ufficiale sul sito web dell'Ateneo, nonché sui siti dei Dipartimenti e delle Scuole.
2. Gli eletti in ciascun organo durano in carica per lo scorcio di mandato per il biennio 2025/2027 e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina e comunque fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche.
3. Gli eletti che nel corso del loro mandato si dimettono o perdono i requisiti richiesti per ricoprire la carica vengono sostituiti dai primi dei non eletti, secondo quanto prescritto dall'art. 18 del Regolamento per le elezioni studentesche; i rappresentanti degli studenti cessano comunque dalla carica con la nomina dei nuovi eletti.

Art. 13 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto con il presente Decreto, si fa espressamente rinvio al Regolamento per le elezioni studentesche in quanto compatibile con la presente procedura.

Firenze,

La Presidente
Prof.ssa Chiara Cudia